

Legge regionale 3 agosto 2015, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni ai bilanci di previsione per il triennio 2015/2017.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

- Art. 1 – Aggiornamento dei residui attivi
- Art. 2 – Aggiornamento dei residui passivi
- Art. 3 – Aggiornamento delle previsioni di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 4 – Incremento dello stanziamento del concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica
- Art. 5 – Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13
- Art. 6 – Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37
- Art. 7 – Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale
- Art. 8 – Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10
- Art. 9 – Indicatore della situazione economica equivalente
- Art. 10 – Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 13/2014
- Art. 11 – Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8
- Art. 12 – Modificazione alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32
- Art. 13 – Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29
- Art. 14 – Interventi in materia di politiche del lavoro

Loi régionale n° 16 du 3 août 2015,

portant réajustement du budget prévisionnel 2015, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2015/2017.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015

- Art. 1^{er} – Actualisation des restes à recouvrer
- Art. 2 – Actualisation des restes à payer
- Art. 3 – Actualisation des prévisions de caisse

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE
DÉPENSES ET MODIFICATION DE DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES

- Art. 4 – Augmentation des crédits budgétaires destinés au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques
- Art. 5 – Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014
- Art. 6 – Recrutements obligatoires. Modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 et n° 37 du 10 novembre 2009
- Art. 7 – Modification de dispositions en matière de finances locales
- Art. 8 – Aides économiques dans le secteur de l'aide sociale. Modification de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003
- Art. 9 – Indicateur de la situation économique équivalente
- Art. 10 – Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 22 de la LR n° 13/2014
- Art. 11 – Modification de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009
- Art. 12 – Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007
- Art. 13 – Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006

- Art. 15 – Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale
Art. 16 – Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 17 – Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29
Art. 18 – Smobilizzo dei crediti certificati nei confronti dell'Amministrazione regionale
Art. 19 – Modificazioni e interpretazione autentica della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6
Art. 20 – Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10
Art. 21 – Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54
Art. 22 – Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13
Art. 23 – Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 24 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
Art. 25 – Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata
Art. 26 – Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 27 – Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere
Art. 28 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2015/2017), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 756.196.050,02.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 14/2014, con riferimento ai volumi complessivi

- Art. 14 – Mesures en matière de politiques du travail
Art. 15 – Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européennes et par l'État
Art. 16 – Mesures de valorisation du patrimoine immobilier
Art. 17 – Taux d'intérêt appliqués aux financements accordés aux entreprises à valoir sur les fonds de roulement régionaux. Modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993, n° 43 du 24 décembre 1996 et n° 29 du 4 décembre 2006
Art. 18 – Cession des créances certifiées sur l'Administration régionale
Art. 19 – Modification et interprétation authentique de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014
Art. 20 – Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015
Art. 21 – Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998
Art. 22 – Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015
Art. 23 – Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015/2017 ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 24 – Rectifications de l'état prévisionnel des recettes
Art. 25 – Inscription de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire
Art. 26 – Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses
Art. 27 – Résumé de la situation financière et attestation de la couverture des dépenses supplémentaires
Art. 28 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015

Art. 1^{er}

(Actualisation des restes à recouvrer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à recouvrer visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 19 décembre 2014 (Budget prévisionnel 2015/2017 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est actualisé au 1^{er} janvier 2015 et s'élève à 756 196 050,02 euros.

Art. 2

(Actualisation des restes à payer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à payer visé à l'art. 3 de la LR n°

vi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 728.044.014,63.

Art. 3
(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 41.960.422,21 per l'anno 2015.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4
(Incremento dello stanziamento del concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. L'accantonamento di euro 210.300.000 iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015 nell'UPB 1.17.01.10 per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è incrementato di euro 37.006.297,90.

Art. 5
(Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti" sono sostituite dalle seguenti: "destinato ad interventi finalizzati al sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti, ivi compresi gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico)".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. 43/2009 riprende efficacia.
3. Per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2014 è incrementata di euro 2.000.000 e trova copertura con le modalità ivi indicate.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 13/2014, è aggiunto il seguente:

«5bis. Nel caso in cui ai processi di riorganizzazione

14/2014 est actualisé au 1^{er} janvier 2015 et s'élève à 728 044 014,63 euros.

Art. 3
(Actualisation des prévisions de caisse)

1. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le paiement est autorisé, y compris les mouvements d'ordre, est augmenté de 41 960 422,21 euros au titre de 2015.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
ET DE DÉPENSES ET
MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 4
(Augmentation des crédits budgétaires destinés au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques)

1. Les crédits inscrits dans la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.17.01.10, qui s'élèvent à 210 300 000 euros, sont augmentés de 37 006 297,90 euros en vue du concours de la Région aux objectifs globaux de finances publiques.

Art. 5
(Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017), les mots: «pour l'aide à l'inclusion sociale des personnes défavorisées» sont remplacés par les mots: «destiné à financer les actions visant à assurer l'aide à l'inclusion sociale des personnes défavorisées, y compris les actions prévues par la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Disposizioni en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage)».
2. La LR n° 43/2009 devient de nouveau applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. La dépense autorisée pour 2015 par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 13/2014 est augmentée de 2 000 000 d'euros et financée selon les modalités indiquées par ledit alinéa.
4. Après le cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 13/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«5 bis. Au cas où les processus de réorganisation entraî-

consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'intervenuta riduzione.".

5. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché gli appalti" sono sostituite dalle seguenti "sono esclusi gli appalti".
6. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "dal 1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente".
7. Ai commi 12 e 13 dell'articolo 24 della l.r. 13/2014, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 11".
8. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2014, le parole: ", comma 2," sono soppresse.
9. L'articolo 5 della l.r. 13/2014 e l'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), sono abrogati.

Art. 6

(Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è sostituito dal seguente: "L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli e alle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamen-

neraient la réduction des postes de dirigeant, le montant des ressources destinées à la prime de responsabilité des dirigeants reste le même que celui en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la réduction en cause. ».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, les mots: «L'attribution de travaux et l'achat de services et de fournitures de moins de 40 000 euros sont exclus des obligations visées au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006, ainsi que les marchés» sont remplacés par les mots: «Les obligations visées au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006 ne s'appliquent pas aux marchés».
6. Au sixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, les mots: «du 1^{er} janvier 2015» sont remplacés par les mots: «du 1^{er} novembre 2015, ou d'une date ultérieure éventuellement fixée par la législation nationale en vigueur» suivis d'une virgule.
7. Aux douzième et treizième alinéas de l'art. 24 de la LR n° 13/2014, les mots: «au premier alinéa» sont remplacés par les mots: «au onzième alinéa».
8. Au premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 13/2014, les mots: «du deuxième alinéa» sont supprimés.
9. L'art. 5 de la LR n° 13/2014 et l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 30 juin 2014 (Réajustement du budget prévisionnel 2014, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2014/2016) sont abrogés.

Art. 6

(Recrutements obligatoires. Modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 et n° 37 du 10 novembre 2009)

1. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) est ainsi remplacée: «Peuvent bénéficier du recrutement obligatoire par appel direct le conjoint et les enfants survivants des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, limitativement aux profils professionnels de cadre forestier, d'inspecteur forestier, de surintendant forestier, d'agent forestier et d'armurier, du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, limitativement aux professionnels relevant de l'aire opérationnelle et technique, et de la Police locale décédés en service ou reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour invalidité imputable au service, ainsi que les frères et

to del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, con diritto di prelazione presso i Corpi ove prestava servizio il dipendente deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio o, in via subordinata, presso altre strutture organizzative dello stesso ente o presso altri enti di cui all'articolo 1, comma 1."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto il seguente:

«5bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2."»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 37/2009, è aggiunto il seguente:

«3bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente."»

Art. 7

*(Modificazioni di disposizioni
in materia di finanza locale)*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, per l'anno 2015, al fine di favorire il perseguimento degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno in termini di obiettivo eurocompatibile, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

les sœurs desdits personnels, au cas où ils seraient les seuls survivants. Dans ces cas, le recrutement obligatoire par appel direct a lieu sur demande des intéressés, qui doivent remplir les conditions requises mais bénéficient d'un droit de priorité pour les corps d'appartenance de la personne décédée ou reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou, à titre subsidiaire, pour les autres structures de la même collectivité ou organisme public ou pour les collectivités ou organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er}. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«5 bis. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), le conjoint et les enfants survivants, ou les frères et les sœurs, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis à participer au premier cours organisé au sens de l'art. 46, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au deuxième alinéa. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 37/2009, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«3 bis. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, le conjoint et les enfants survivants, ou les frères et les sœurs, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis à participer au premier cours organisé au sens de l'art. 46, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au troisième alinéa et qu'ils justifient du titre d'études requis par la législation en vigueur. ».

Art. 7

*(Modification de dispositions
en matière de finances locales)*

1. Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, afin de favoriser, pour 2015, le respect des obligations prévues par le pacte de stabilité interne en termes d'objectif eurocompatibile, l'application du premier alinéa de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) reste suspendue.

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente: "Alla compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte dei Comuni si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. I rapporti tra INVA S.p.A. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".
3. Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l'anno 2015, in euro 450.000, di cui massimi euro 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l'anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz).
4. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 15, comma 3, lettera c), della l.r. 13/2014 agli interventi in materia di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione è incrementato, per l'anno 2015, di euro 1.220.000 in applicazione dell'articolo 6ter della l.r. 48/1995 come risulta dall'allegato A alla presente legge (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz; UPB 1.08.02.10 (Disabilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).UPB 1.08.03.10 Anziani - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.03.20 Anziani - Interventi di investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.05.10 Famiglie - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

Art. 8

*(Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale.
Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è inserito il seguente:

«1bis. Le provvidenze di cui alla presente legge sono

2. La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014 est ainsi remplacée: «Les Communes participent au financement des dépenses de fonctionnement d'INVA SpA, en tant que centrale unique d'achats publics, avec les crédits à affectation obligatoire qui leur sont virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995, par dérogation aux dispositions de celle-ci. Les rapports entre INVA SpA et les collectivités intéressées sont régis par une convention spéciale, établie de concert avec ladite société et avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) et approuvée par délibération du Gouvernement régional.».
3. Les dépenses à la charge des finances locales découlant de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, tel qu'il a été modifié au sens du deuxième alinéa, s'élèvent, pour 2015, à 450 000 euros, dont 148 000 au maximum à titre de remboursement des dépenses de fonctionnement 2014 de la centrale unique d'achats publics. Pour les années suivantes, les crédits sont prévus selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.04.02.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique» - part.).
4. Le montant des ressources à affectation obligatoire que la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 13/2014 destine aux mesures en matière de finances locales à affectation obligatoire est augmenté, pour 2015, d'1 220 000 euros en application de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995, ainsi qu'il figure à l'annexe A (UPB 1.04.02.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique» - part. ; UPB 1.08.02.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur du handicap» - part. ; UPB 1.08.03.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des personnes âgées»; UPB 1.08.03.20 «Dépenses d'investissement au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des personnes âgées»; UPB 1.08.05.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des familles»).

Art. 8

*(Aides économiques dans le secteur de l'aide sociale.
Modification de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003)*

1. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003 (Aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. Les aides visées à la présente loi sont également

inoltre concesse ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongono, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto.”.

2. L'articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Requisiti)

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di euro 24.000.”.
3. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali);
 - b) 12 ottobre 2009, n. 32 (Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20).
4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.08.02.10 Disabilità – Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte nella medesima UPB a valere sulla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
(Indicatore della situazione economica equivalente)

1. Il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi attuativi, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.

accordées aux personnes inscrites sur les listes d'attente des registres régionaux des greffes du cœur, du foie, du pancréas, du poumon ou de la moelle osseuse qui suivent, au moins une fois par semaine, des traitements continus préalables à l'intervention.».

2. L'art. 4 de la LR n° 10/2003 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 4
(Conditions requises)

1. Les aides faisant l'objet de la présente loi sont accordées aux personnes visées à l'art. 3 dont l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) résultant de la déclaration sur l'honneur unique (DSU) est égal ou inférieur à 24 000 euros.».
3. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées :
 - a) Loi régionale n° 20 du 21 avril 1981 (Nouvelles normes pour l'attribution de l'indemnité journalière en faveur des cultivateurs exploitants, des artisans et des personnes exerçant des activités commerciales);
 - b) Loi régionale n° 32 du 12 octobre 2009 (Modification de la loi régionale n° 20 du 21 avril 1981).
4. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 10 000 euros par an à compter de 2015 (UPB 1.08.02.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur du handicap»). Ladite dépense est financée par les crédits prévus dans le cadre de l'UPB susmentionnée à valoir sur la loi régionale n° 82 du 23 décembre 1981 (Nouvelles normes pour l'extension aux personnes atteintes de tuberculose, non soumises à l'assurance obligatoire, des aides économiques prévues pour les assurés de l'institut national de la sécurité sociale).
5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 9
(Indicateur de la situation économique équivalente)

1. La référence à l'indicateur régional de la situation économique (IRSE) est remplacée, partout où elle figure dans les lois et les règlements régionaux, ainsi que dans les actes d'application y afférents, par la référence à l'indicateur de la situation économique (ISEE) au sens de la législation nationale en vigueur.

Art. 10

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 13/2014)

1. L'autorizzazione di spesa, già determinata per l'anno 2015 in complessivi euro 243.810.000 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 13/2014, è incrementata per lo stesso anno di euro 6.500.000.
2. All'articolo 22, comma 1, della l.r. 13/2014, le parole: "euro 243.810.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250.310.000".
3. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 249.190.500 per l'anno 2015, in euro 242.190.500 per l'anno 2016 e in euro 241.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 5.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).».
4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, il fondo di riserva di cui di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), è destinato, dal direttore generale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, al finanziamento della spesa sanitaria corrente. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, l'eventuale risultato economico positivo di esercizio riferito all'anno 2014 costituisce, fino ad un massimo di euro 1.500.000, fonte di finanziamento di parte corrente dell'Azienda USL.
5. I termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono differiti, limitatamente all'anno 2015, rispettivamente a sessanta ed a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione provvisoria dell'Azienda USL opera fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 10

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 22 de la LR n° 13/2014)

1. La dépense autorisée au sens du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014 et fixée à 243 810 000 euros pour 2015 est augmentée de 6 500 000 euros au titre de la même année.
2. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014, les mots: «243 810 000 euros» sont remplacés par les mots: «250 310 000 euros».
3. Le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 249 190 500 euros au titre de 2015, à 242 190 500 euros au titre de 2016 et à 241 460 000 euros au titre de 2017, dont 5 500 000 euros pour 2015 et 4 000 000 d'euros par an pour 2016 et 2017 sont destinés au paiement de la dépense relative à la mobilité sanitaire (UPB 1.09.01.10 «Dépense sanitaire ordinaire pour le financement des LEA, de la mobilité sanitaire et du pay-back»).».
4. Uniquement au titre de l'exercice 2015, le directeur général de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste destine au financement de la dépense sanitaire ordinaire le fonds de réserve visé au premier alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009 (Nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996). Uniquement au titre de l'exercice susdit, le résultat d'exercice positif éventuellement réalisé en 2014 représente, jusqu'à 1 500 000 euros au maximum, une source de financement ordinaire de l'Agence USL.
5. Les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) sont modifiés, uniquement au titre de 2015, et les nouveaux délais expirent respectivement soixante et trente jours après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La gestion provisoire de l'Agence USL est assurée jusqu'à l'approbation, par le Gouvernement régional, du budget prévisionnel 2015.

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è inserito il seguente:

“2bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/2009 è sostituito dal seguente:

“3. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 2bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.”.

Art. 12

(Modificazione alla legge regionale
12 dicembre 2007, n. 32)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

“2bis. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 1, lettera cbis).”.

Art. 13

(Modificazione alla legge regionale
4 dicembre 2006, n. 29)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è sostituita dalla seguente:

“b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con esclusione, in tal caso, della possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione;”.

Art. 14

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazio-

Art. 11

(Modification de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009 (Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. Au lieu des aides visées au deuxième alinéa, la Région peut acheter des dispositifs personnels et les concéder, à titre de prêt à usage, aux familles pour que les élèves atteints de TSA les utilisent comme outils de compensation. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 8/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Les critères et les modalités d'application des dispositions des premier et deuxième alinéas, ainsi que du deuxième alinéa bis, sont établis par délibération du Gouvernement régional, le Comité technique et scientifique visé à l'art. 3 entendu. ».

Art. 12

(Modification de la loi régionale
n° 32 du 12 décembre 2007)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. L'obligation visée au troisième alinéa de l'art. 70 ne s'applique pas aux aides prévues par la lettre c bis) du premier alinéa. ».

Art. 13

(Modification de la loi régionale
n° 29 du 4 décembre 2006)

1. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«b) Vingt-quatre lits, en cas de location de chambres avec petit déjeuner, en demi-pension ou en pension complète, avec interdiction, en l'occurrence, d'exercer également l'activité de restauration ; ».

Art. 14

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour la réalisation du plan des actions en matière de politiques du travail, de formation

ne professionale, di orientamento e sviluppo della azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 13/2014, è incrementata per il 2015 di 240.000 euro (UPB 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro) e UPB 1.11.8.20 (Fondo per le politiche del lavoro e formazione professionale).

Art. 15

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), pari a euro 8.734.114, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 227.011,12 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).
2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2014 pari a euro 9.652.643, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in euro 2.400.658 è rideterminata in euro 2.502.658 (UPB 01.11.9.27 Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 - FESR).
3. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma obiettivo n. 2 Occupazione previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a euro 2.674.610 per il triennio 2013/15, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 20.749,31 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 parz.).

professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi visé au deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 13/2014 est augmentée, pour 2015, de 240 000 euros (UPB 1.11.08.11 «Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail» et UPB 1.11.08.20 «Fonds pour les politiques du travail et la formation professionnelle»).

Art. 15

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Opérationnel «Compétitivité régionale» 2007/2013, dans le cadre du cofinancement régional autorisé par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016), qui s'élève à 8 734 114 euros, une dépense de 227 011,12 euros est autorisée pour 2015 (UPB 1.11.09.20 «Programme Opérationnel «Compétitivité régionale» 2007/2013 – part. »).
2. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Opérationnel «Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi» 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif «Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi», dans le cadre du cofinancement régional autorisé par le troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 13/2014, qui s'élève à 9 652 643 euros, la dépense de 2 400 658 euros, déjà autorisée pour 2015, est réajustée à 2 502 658 euros (UPB 1.11.09.27 «Programme Opérationnel «Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi» 2014/2020 – FEDER»).
3. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Objectif n° 2 – Emploi, prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, ainsi que par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, dans le cadre du cofinancement régional autorisé par le neuvième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi de finances 2013/2015), qui s'élève à 2 674 610 euros au titre de la période 2013/2015, une dépense de 20 749,31 euros est autorisée pour 2015 (UPB 1.11.09.11 «Programme «Emploi» 2007/2013»).

4. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 13, della l.r. 13/2014 pari a euro 7.835.730, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in euro 1.033.114 è rideterminata in euro 1.716.230,24 (UPB 01.11.9.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 - FSE).

Art. 16

(Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Per l'anno 2015, la Regione eroga a favore della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. un contributo straordinario pari a euro 2.500.000 a titolo di concorso nelle spese per la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito (UPB 1.11.3.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

Art. 17

(Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua."
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua."
3. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 29/2006, dopo le parole: "mutui a tasso agevolato," sono inserite le seguenti: "non inferiore al 2 per cento su base annua,".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Opérationnel «Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi» 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds social européen et sur l'objectif «Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi», dans le cadre du cofinancement régional autorisé par le treizième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 13/2014, qui s'élève à 7 835 730 euros, la dépense de 1 033 114 euros, déjà autorisée pour 2015, est réajustée à 1 716 230,24 euros (UPB 1.11.09.14 «Programme Opérationnel «Investissements pour la croissance et l'emploi» 2014/2020 –FSE»).

Art. 16

(Mesures de valorisation du patrimoine immobilier)

1. Au titre de 2015, la Région octroie à *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure SARL* une subvention extraordinaire de 2 500 000 euros à titre de concours aux dépenses pour la valorisation du patrimoine immobilier qu'elle lui a apporté (UPB 1.11.03.20 «Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie»).

Art. 17

(Taux d'intérêt appliqués aux financements accordés aux entreprises à valoir sur les fonds de roulement régionaux. Modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993, n° 43 du 24 décembre 1996 et n° 29 du 4 décembre 2006)

1. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «En tout état de cause, le taux d'intérêt en question ne peut être de moins de 2 % sur base annuelle.».
2. À la fin du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «En tout état de cause, le taux d'intérêt en question ne peut être de moins de 2 % sur base annuelle.».
3. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/2006, après les mots : «des emprunts à taux avantageux», sont insérés, entre parenthèses, les mots : «mais non inférieur à 2 % sur base annuelle».
4. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux emprunts qui n'ont pas encore été accordés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

*(Smobilizzo dei crediti certificati
nei confronti dell'Amministrazione regionale)*

1. La Regione promuove la sottoscrizione di una convenzione con le società di factoring per l'anticipo ai fornitori della liquidità riferita a crediti commerciali, di importo non inferiore a euro 10.000, certificati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per l'anno 2015, è autorizzata la concessione di un contributo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dai fornitori per le operazioni di anticipo di cui al comma 1.
3. L'onere per l'applicazione del presente articolo è determinato in massimi 50.000 euro, per l'anno 2015 (UPB 1.11.1.10 Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

Art. 19

*(Modificazioni e interpretazione autentica
della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;»;
 - b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate;».
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente: «La Giunta dell'Unità è composta dai Sindaci dei Comuni associati.».
3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

Art. 18

*(Cession des créances certifiées
sur l'Administration régionale)*

1. La Région entend passer une convention avec des sociétés d'affacturage en vue du paiement par anticipation aux fournisseurs titulaires de créances commerciales d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, certifiées au sens de l'art. 9 du décret-loi n° 185 du 29 novembre 2008 concernant des mesures urgentes de soutien aux familles, au travail, à l'emploi et aux entreprises et visant à réformer, dans une perspective de lutte contre la crise, le cadre stratégique national, converti, avec modifications, par la loi n° 2 du 28 janvier 2009.
2. L'octroi d'une subvention correspondant à 30 p. 100 des dépenses supportées par les fournisseurs pour les opérations d'anticipation visées au premier alinéa est autorisé au titre de 2015.
3. La dépense pour l'application du présent article est fixée, pour 2015, à 50 000 euros au maximum (UPB 1.11.01.10 «Mesures d'aide au développement économique»).

Art. 19

*(Modification et interprétation authentique
de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)*

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) fait l'objet des modifications suivantes:
 - a) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée:

«c) Gestion des traitements des personnels des collectivités locales et assistance en matière juridique et de sécurité sociale, par l'institution d'un service unique à l'échelon régional;».
 - b) La lettre d) est remplacée par une lettre ainsi rédigée:

«d) Activité de recouvrement forcé des recettes patrimoniales et fiscales des collectivités locales et aide au service de constatation et de recouvrement spontané des recettes;».
2. La première phrase du premier alinéa de l'art. 12 de LR n° 6/2014 est remplacée par une phrase ainsi rédigée: «La Junte se compose des syndics des Communes qui font partie de l'Unité.».
3. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 12 de LR n° 6/2014 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé:

- “2. La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 54/1998 e, comunque, delibera.”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:
- “4bis. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.
5. Al comma 3ter dell’articolo 19 della l.r. 6/2014, le parole: “, limitatamente al servizio di segreteria comunale”, sono sostituite dalle seguenti: “per l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1”.
6. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 6/2014 si interpreta nel senso che laddove l’ambito territoriale della Unité des Communes valdôtaines coincide con quello della Comunità montana preesistente la soppressione della Comunità montana avviene mediante trasformazione nella corrispondente Unité.
7. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 6/2014, le parole: “Entro quattro mesi dall’individuazione di tale ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2015”.

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10)

1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell’ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è sostituito dal seguente: “Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines se l’incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune o della medesima Unité, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale.”.

«2. La Junte exerce toutes les compétences que les statuts ne réservent pas au président et qui ne relèvent pas des dirigeants au sens de l’art. 46 de la LR n° 54/1998 et, en tout état de cause, il lui appartient:».

4. Après le quatrième alinéa de l’art. 12 de LR n° 6/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«4 bis. Pour ce qui est des autorisations d’absence, si le président et les membres de la Junte sont des salariés, ils sont soumis aux mêmes dispositions que le président et les membres des organes d’exécution des Communautés de montagne, au sens de l’art. 79 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l’organisation juridique des collectivités locales).».

5. Au troisième alinéa ter de l’art. 19 de LR n° 6/2014, les mots: «pour le service de secrétariat communal» sont remplacés par les mots: «pour l’exercice des compétences et des services visés au premier alinéa».

6. La première phrase du deuxième alinéa de l’art. 22 de LR n° 6/2014 s’interprète dans le sens que lorsque le ressort territorial d’une Unité coïncide avec celui d’une ancienne Communauté de montagne, celle-ci est considérée comme supprimée au moment où elle se transforme dans l’Unité correspondante.

7. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’art. 26 de LR n° 6/2014, les mots: «Dans les quatre mois qui suivent l’établissement dudit ressort» sont remplacés par les mots: «Au plus tard le 31 décembre 2015».

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015)

1. La dernière phrase du quatrième alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Disposizioni urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d’association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d’exercice des fonctions et des services communaux à l’échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est remplacée par une phrase ainsi rédigée: «Aux fins de la maîtrise de la dépense publique, le plafond de 15 p. 100 susmentionné ne s’applique ni aux Communes de plus de 15 000 habitants ni aux Unités des Communes valdôtaines lorsque le mandat de secrétaire est confié à un fonctionnaire de la Commune ou de l’Unité appartenant à la catégorie unique de direction et titulaire d’un contrat à durée indéterminée.».

Art. 21
(Modificazione alla legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "arrotondati aritmeticamente".

Art. 22
(Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituita dalla seguente:

«h) i fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni.»

Art. 23
(Autorizzazioni di maggiori spese recate
da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 13/2014, sono modificate per l'anno 2015 nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24
(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
 - 1) UPB 0.00.00.00 (Avanzo di amministrazione)
anno 2015 euro 148.249.861,80;
 - 2) UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari)
anno 2015 euro 37.006.297,90.
2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
 - 1) UPB 1.1.2.10 (Imposte erariali sul reddito e sul patrimonio)
anno 2015 euro 17.000.000,00;
 - 2) UPB 1.01.02.30 (Imposte erariali sulla produzione, sui consumi e sulle dogane, monopoli e lotto)

Art. 21
(Modification de la loi régionale
n° 54 du 7 décembre 1998)

1. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), sont ajoutés les mots: «calculés selon la méthode de l'arrondi arithmétique» précédés d'une virgule.

Art. 22
(Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. La lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«h) Les bâtiments temporaires destinés à être utilisés pendant une période de deux ans au plus.»

Art. 23
(Augmentation des dépenses autorisées
par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 13/2014 est modifié, au titre de 2015, conformément à l'annexe B.

CHAPITRE III
RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2015/2017 ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 24
(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2015/2017 de la Région fait l'objet des augmentations suivantes:
 - 1) UPB 0.00.00.00 «Excédent budgétaire»
année 2015 148 249 861,80 euros;
 - 2) UPB 1.03.03.80 «Sommes restituées, recouvrées et remboursées et concours divers»
année 2015 37 006 297,90 euros.
2. L'état prévisionnel des recettes du budget 2015/2017 de la Région fait l'objet des diminutions suivantes:
 - 1) UPB 1.01.02.10 «Impôts du Trésor sur le revenu et sur le patrimoine»
année 2015 17 000 000,00 d'euros;
 - 2) UPB 1.01.02.30 «Impôts du Trésor sur la production, la consommation, les douanes, le monopole et le

anno 2015 euro 70.000.000,00.

Art. 25

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 31.868.313,08 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 25.829.500,20 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.
3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2015, ammontano ad euro 6.038.812,88, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

Art. 26

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2015, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna B dell'allegato C:
 - a) in aumento di euro 72.426.659,50, comprensive dei fondi di cui all'articolo 25, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato D.

Art. 27

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 98.256.159,70 per l'anno 2015 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

loto»

année 2015 70 000 000,00 d'euros.

Art. 25

(Inscription de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel 2014 mais non engagés à la clôture de l'exercice, s'élèvent à 31 868 313,08 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe C.
2. Les crédits visés au premier alinéa, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2015 au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), s'élèvent au total à 25 829 500,20 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe C.
3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, qui doivent être inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2015 en application de la présente loi, s'élèvent à 6 038 812,88 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe C.

Art. 26

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2015/2017 de la Région fait l'objet, au titre de 2015, de la rectification indiquée ci-après, qui s'ajoute à celles déjà effectuées par acte administratif, comme il appert de la colonne B de l'annexe C:
 - a) Augmentation de 72 426 659,50 euros (y compris les crédits visés au troisième alinéa de l'art. 25), comme il appert de manière analytique de l'annexe D.

Art. 27

(Résumé de la situation financière et attestation e la couverture des dépenses supplémentaires)

1. Le tableau ci-après fait état des rectifications qui découlent de l'application de la présente loi et s'élèvent à 98 256 159,70 euros au titre de 2015 et atteste la couverture des dépenses supplémentaires prévues:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento (Art. 24 c. 1)	Anno 2015	euro	185.256.159,70
In diminuzione (Art. 24 c. 2)	Anno 2015	euro	87.000.000,00
Totale variazioni Entrata	Anno 2015	euro	98.256.159,70

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (Art. 25 c. 2)	Anno 2015	euro	25.829.500,20
In aumento (Art. 26 c. 1 lett. a)	Anno 2015	euro	72.426.659,50
Totale variazioni Spesa	Anno 2015	euro	98.256.159,70

Art. 28
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

RECTIFICATIONS DE LA PARTIE RECETTES

Augmentations au sens du premier alinéa de l'art. 24	année 2015	185 256 159,70	euros
Diminutions au sens du deuxième alinéa de l'art. 24	année 2015	87 000 000,00	euros
Total des rectifications de la partie recettes	année 2015	98 256 159,70	euros

RECTIFICATIONS DE LA PARTIE DÉPENSES

Rectifications adoptées par acte administratif et dérivant de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne, de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, au sens du deuxième alinéa de l'art. 25	année 2015	25 829 500,20	euros
Augmentations au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 26	année 2015	72 426 659,50	euros
Total des rectifications de la partie dépenses	année 2015	98 256 159,70	euros

Art. 28
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 3 août 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO B

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

Riferimento	UPB	Descrizione	Anno 2015
L.R. n. 18 del 19.04.1988	1.07.02.10	PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI ATTINENTI I RAPPORTI TRA DIRITTO, SOCIETÀ ED ECONOMIA E CONTRIBUTO REGIONALE ALLA FONDAZIONE MEDESIMA.	165.000,00
L.R. n. 33 del 23.08.1991	1.07.02.10	PROMOZIONE DELLA FONDAZIONE "CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO".	40.000,00
L.R. n. 3 del 01.04.2004	1.07.04.10	NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT.	5.000,00
L.R. n. 32 del 12.12.2007 TITOLO III	1.10.01.10	(LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2008/2010) - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18	250.000,00
L.R. n. 36 del 09.11.2010	1.07.02.10	DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA. ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLÉE D'AOSTE	30.000,00
L.R. n. 4 del 13.02.2012	1.10.02.10 1.10.02.20	DISPOSIZIONI PER L'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VIRALE RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA (BHV-1) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE	13.000,00
L.R. n. 22 del 18.07.2012	1.06.01.10	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE IN VALLE D'AOSTA E DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE TRADIZIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N.8	440.000,00

ALLEGATO C

Elenco delle unità previsionali di base alle quali sono apportate variazioni in aumento per l'iscrizione di interventi finanziati con entrate e spese a destinazione vincolata previsti nell'anno 2014 e non impegnati

Assegnazioni statali e comunitarie					
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.01.01.10	CONSIGLIO REGIONALE	Trasferimento al Consiglio regionale dei fondi assegnati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio della delega al CO.RE.COM. delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale	18.550,22	18.550,22	0,00
		TOTALE	18.550,22	18.550,22	0,00
1.01.01.12	ISTITUZIONI DIVERSE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	30.323,01	30.323,01	0,00
		TOTALE	30.323,01	30.323,01	0,00
1.03.01.11	COMITATI E COMMISSIONI	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	1.562,32	1.562,32	0,00
		TOTALE	1.562,32	1.562,32	0,00
1.03.03.10	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici	18.918,54	18.918,54	0,00
		TOTALE	18.918,54	18.918,54	0,00
1.03.03.20	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di un sistema informativo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (s.i.n.s.e)	14.904,77	14.904,77	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.04.04.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRI INTERVENTI DI FINANZA LOCALE	TOTALE Trasferimento agli enti locali di fondi assegnati dallo Stato per i servizi socio educativi per la prima infanzia	14.904,77 566.138,44	14.904,77 140.977,95	0,00 425.160,49
1.04.04.20	INTERVENTI PER ALTRI INVESTIMENTI DI FINANZA LOCALE	TOTALE Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	566.138,44 25.075,88	140.977,95 25.075,88	425.160,49 0,00
1.05.01.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	TOTALE Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	25.075,88 37.468,66	25.075,88 6.836,00	0,00 30.632,66
1.05.03.10	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	TOTALE Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno di età Spese su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di iniziative finalizzate all'educazione stradale Spese sui fondi assegnati dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado	33.970,31 71.438,97 42,15	8.051,36 14.887,36 42,15	25.918,95 56.551,61 0,00
1.05.04.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	TOTALE Contributi su fondi assegnati dallo Stato per le spese di trasporto degli studenti delle istituzioni scolastiche statali, regionali e paritarie di primo e secondo grado	20.886,96 20.929,11 444,15	20.886,96 20.929,11 444,15	0,00 0,00 0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
		Trasferimenti alle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie su fondi assegnati dallo Stato per incentivare le eccellenze degli studenti	900,00	900,00	0,00
		Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo	187.086,00	187.086,00	0,00
		TOTALE	188.430,15	188.430,15	0,00
1.05.05.20	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza delle scuole	65.106,73	65.106,73	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e la messa in sicurezza della nuova sede distaccata di Verres dell'ISILT di Pont-Saint-Martin	33.169,90	33.169,90	0,00
		TOTALE	98.276,63	98.276,63	0,00
1.06.02.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - PARTE CORRENTE	Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta e dell'AFAM - Istituto superiore di studi Musicali della Valle d'Aosta	259.518,17	259.518,17	0,00
		TOTALE	259.518,17	259.518,17	0,00
1.07.01.12	INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	131.073,00	131.073,00	0,00
		TOTALE	131.073,00	131.073,00	0,00
1.08.11.10	ALTRI INTERVENTI CORRENTI PER ASSISTENZA SOCIALE FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle parti opportunità" per le attività di assistenza a sostegno delle donne e ai loro figli vittime di violenza	38.131,38	38.131,38	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche familiari	243.856,17	19.135,62	224.720,55
		Trasferimenti su fondi assegnati dallo Stato a favore di privati per interventi a favore della famiglia	139.929,47	139.929,47	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul "Fondo per le politiche della famiglia" per la realizzazione di iniziative ed interventi a favore degli anziani	90.000,00	90.000,00	0,00
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali	1.110.485,69	864.315,69	246.170,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie	288.825,04	235.558,60	53.266,44
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le politiche sociali	525.424,65	0,00	525.424,65
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	29.309,68	872,38	28.437,30
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	1.006.160,16	824.996,80	181.163,36
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	1.169.741,33	565.000,00	604.741,33
		Contributi sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo per le politiche giovanili	43.299,81	43.299,81	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo delle politiche giovanili	226.461,60	217.279,71	9.181,89
		Contributi a famiglie sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per la realizzazione del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	6.183,31	63,00	6.120,31
		TOTALE	4.917.808,29	3.038.582,46	1.879.225,83
1.09.05.20	SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO	Trasferimenti all'Azienda USL su fondi assegnati dallo Stato per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale	740.000,00	740.000,00	0,00
		TOTALE	740.000,00	740.000,00	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.09.07.10	INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	<p>Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti</p> <p>Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria</p> <p>Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati</p> <p>Trasferimento a famiglie su fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia di salute umana e sanità veterinaria</p> <p>Trasferimenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta su fondi assegnati dallo Stato per iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione dei centri per l'educazione e la riabilitazione visiva</p> <p>Trasferimenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta su fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di Progetti approvati dal Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute</p> <p>Trasferimento all'azienda USL della Valle d'Aosta su fondi assegnati dallo Stato per gli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio di malattia</p> <p>Trasferimenti ad istituzioni sociali su fondi assegnati dallo Stato per iniziative di prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile</p> <p>Trasferimenti all'USL su fondi assegnati dallo Stato per iniziative per la prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile</p> <p>Trasferimento all'Azienda USL di fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni</p>	<p>470,82</p> <p>2.000,00</p> <p>1.797,00</p> <p>375.985,78</p> <p>411,09</p> <p>3.280,00</p> <p>36.843,67</p> <p>635,48</p> <p>313,69</p> <p>1.629,20</p>	<p>470,82</p> <p>2.000,00</p> <p>1.797,00</p> <p>375.985,78</p> <p>411,09</p> <p>3.280,00</p> <p>36.843,67</p> <p>635,48</p> <p>313,69</p> <p>1.629,20</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.09.07.11	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA IN AMBITO SANITARIO	TOTALE Spese sui fondi assegnati dallo Stato derivanti dal 5 per mille dell'Irpef per iniziative di ricerca scientifica e sanitaria	423.366,73	423.366,73	0,00
1.10.02.10	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	TOTALE Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico , dei registri anagrafici e per i controlli funzionali Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	217.681,17	217.681,17	0,00
			55.232,16	55.232,16	0,00
			65.720,85	61.677,27	4.043,58
		Trasferimenti ai consorzi di enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo	1.934,67	1.934,67	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali	46,03	46,03	0,00
1.10.02.20	INTERVENTI D'INVESTIMENTO E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	TOTALE Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi strutturali nel canile-gattile regionale	340.614,88	336.571,30	4.043,58
			8.297,53	7.657,23	640,30
1.10.03.10	INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	TOTALE Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi fitosanitari	8.297,53	7.657,23	640,30
			10.340,54	10.340,54	0,00
1.10.03.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AZIENDALE IN AGRICOLTURA	TOTALE Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	10.340,54	10.340,54	0,00
			236.730,00	0,00	236.730,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.11.01.11	PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	TOTALE	236.730,00	0,00	236.730,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori	87.310,00	87.310,00	0,00
1.11.02.10	PROMOZIONE TURISTICA	TOTALE	87.310,00	87.310,00	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per i servizi di trasporto pubblico nell'ambito del progetto "Come arrivare dove - Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta"	414.573,62	414.039,69	533,93
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato nell'ambito del progetto "Come arrivare dove - Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta" per azioni di marketing, comunicazione, realizzazione servizi web per l'accesso ai servizi di trasporto disponibili sul territorio	352.232,54	348.185,69	4.046,85
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato nell'ambito del progetto "MICEinItalia"	292.500,00	0,00	292.500,00
1.11.02.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA	TOTALE	1.059.306,16	762.225,38	297.080,78
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica	40.932,85	40.932,85	0,00
1.11.08.13	ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE	40.932,85	40.932,85	0,00
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (mantenuto per la sola gestione dei residui)	24.965,16	24.965,16	0,00
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	55.552,60	55.552,60	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	3.107.791,27	1.331.128,76	1.776.662,51
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	495.292,48	472.292,48	23.000,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
		Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato ad Enti e Associazioni per interventi di formazione per la promozione della cultura sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro	27.863,55	27.863,55	0,00
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro destinate ai lavoratori occupati e non	112.191,15	112.191,15	0,00
		Contributi alle imprese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle politiche attive del lavoro quali la formazione e l'aggiornamento professionale	1.335.410,88	1.335.410,88	0,00
		TOTALE	5.159.067,09	3.359.404,58	1.799.662,51
1.11.08.21	ALTRI INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego - investimenti	18.847,40	18.847,40	0,00
		TOTALE	18.847,40	18.847,40	0,00
1.11.09.11	PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007-13	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013 (mantenuto per la sola gestione dei residui)	10.139,47	9.279,47	860,00
		Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013 (mantenuto per la sola gestione dei residui)	116.934,90	4.414,90	112.520,00
		Spese per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015 nell'ambito del Piano di Azione Coesione oggetto di finanziamento del Fondo di rotazione statale - riprogrammazione 2007/2013	3.691.010,81	3.691.010,81	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.11.09.12		Trasferimenti per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015 nell'ambito del Piano di Azione Coesione oggetto di finanziamento del Fondo di rotazione statale - riprogrammazione 2007/2013	598.181,05	522.502,12	75.678,93
		TOTALE	4.416.266,23	4.227.207,30	189.058,93
1.11.09.14	ALTRI INTERVENTI CORRENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI COMUNITARI	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per il funzionamento e l'attività di "Europe Direct Vallée d'Aoste"	18.025,77	18.025,77	0,00
		TOTALE	18.025,77	18.025,77	0,00
1.11.09.20	PROGRAMMA INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE)	Spese su fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 per attività di assistenza tecnica in attuazione dell'iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)	94.862,00	94.862,00	0,00
		TOTALE	94.862,00	94.862,00	0,00
1.11.09.21	PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013	Fondo per il finanziamento del Programma Competitivita' regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	1.004.068,61	523.012,13	481.056,48
		Spese per l'attuazione del Programma Competitivita' regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	30.092,96	11.480,00	18.612,96
		TOTALE	1.034.161,57	534.492,13	499.669,44
1.11.09.21	PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013 E PRECEDENTI	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	20.303,47	20.303,47	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
		Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale Spazio Alpino 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	2.358,70	0,00	2.358,70
		TOTALE	22.662,17	20.303,47	2.358,70
1.11.09.22	PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013 OGGETTO DI COFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Fondo per il finanziamento e la gestione di interventi oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione	1.414.256,93	1.164.676,32	249.580,61
		Fondo per il finanziamento del Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)	64.400,00	64.400,00	0,00
		TOTALE	1.478.656,93	1.229.076,32	249.580,61
1.12.01.10	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E RELATIVI INTERVENTI	Contributi per il sostegno alle locazioni (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla L.R. 28/2007 abrogata dalla L.R. 3/2013)	26.337,62	0,00	26.337,62
		TOTALE	26.337,62	0,00	26.337,62
1.12.01.21	ALTRI INTERVENTI D'INVESTIMENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATI CON ASSEGNAZIONI STATALI A DESTINAZIONE VINCOLATA	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	1.314.630,27	1.314.630,27	0,00
		TOTALE	1.314.630,27	1.314.630,27	0,00
1.13.02.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	Contributi statali per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale addetti al settore trasporto pubblico locale	40.140,52	40.140,52	0,00
		TOTALE	40.140,52	40.140,52	0,00
1.14.04.10	INTERVENTI CORRENTI SUL SISTEMA IDRICO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	124.751,50	7.935,00	116.816,50
		TOTALE	124.751,50	7.935,00	116.816,50

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.14.04.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO SUL SISTEMA IDRICO REGIONALE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	96.168,68	96.168,68	0,00
		TOTALE	96.168,68	96.168,68	0,00
1.14.05.20	INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	610.495,64	578.654,10	31.841,54
		TOTALE	610.495,64	578.654,10	31.841,54
1.14.06.10	INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE CORRENTE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	26.079,67	26.079,67	0,00
		TOTALE	26.079,67	26.079,67	0,00
1.14.06.20	INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE INVESTIMENTO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'Accordo di Programma col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico	3.825.267,12	3.825.267,12	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	632.788,32	632.788,32	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	41.928,00	41.928,00	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	122.926,01	122.926,01	0,00
		TOTALE	4.622.909,45	4.622.909,45	0,00
1.14.06.21	EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di maggio 2008 (mantenuto solo per la gestione dei residui)	75.136,13	322,36	74.813,77

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.14.07.10	GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	TOTALE	75.136,13	322,36	74.813,77
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	490.550,14	489.626,29	923,85
1.14.07.20	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	TOTALE	490.550,14	489.626,29	923,85
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	354.695,96	354.695,96	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni	30.099,66	403,51	29.696,15
		Contributi ad imprese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	150.010,09	150.010,09	0,00
		Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	49.760,91	49.760,91	0,00
		Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	360.551,75	360.551,75	0,00
1.15.02.12	ALTRI INTERVENTI CORRENTI NON RIPARTIBILI	TOTALE	945.118,37	915.422,22	29.696,15
		Restituzione allo Stato, all'Unione Europea e ad altri soggetti intermediari di somme derivanti da trasferimenti non utilizzati	9.489,85	9.489,85	0,00
		TOTALE	9.489,85	9.489,85	0,00
Totale assegnazioni statali e comunitarie			29.935.081,73	24.014.889,52	5.920.192,21

Altre spese vincolate o legate ad entrate a destinazione vincolata

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.02.01.10	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE	Spese sul Fondo unico aziendale	284.759,88	284.759,88	0,00
		TOTALE	284.759,88	284.759,88	0,00
1.02.01.12	ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	117.537,97	0,00	117.537,97
		Spese sul Fondo Vigili del Fuoco	7.729,35	7.729,35	0,00
		TOTALE	125.267,32	7.729,35	117.537,97
1.02.02.10	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al C.C.N.L. - scuola del 26 maggio 1999	1.321,31	1.321,31	0,00
		Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale scolastico di qualifica dirigenziale	177.363,03	177.363,03	0,00
		TOTALE	178.684,34	178.684,34	0,00
1.08.11.10	ALTRI INTERVENTI CORRENTI PER ASSISTENZA SOCIALE FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Acquisto di materie prime e di prodotti di consumo per i centri socio-educativi e delle strutture educative di formazione orientamento per disabili (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	5.933,12	4.909,74	1.023,38
		TOTALE	5.933,12	4.909,74	1.023,38
1.09.01.10	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA; DELLA MOBILITA' SANITARIA E DEL PAY-BACK	Trasferimenti all'USL derivanti dal recupero di somme a carico di aziende farmaceutiche a titolo di pay-back	126.940,10	126.940,10	0,00
		TOTALE	126.940,10	126.940,10	0,00
1.09.07.10	INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Spese sui fondi derivanti dall'Azienda USL per la programmazione ed attuazione del Piano regionale integrato dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare	6.567,41	6.567,41	0,00
		TOTALE	6.567,41	6.567,41	0,00
1.11.08.13	ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Iniziativa a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili	606.262,96	606.262,96	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.14.02.10	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	TOTALE Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata	606.262,96 1.388,12	606.262,96 1.328,80	0,00 59,32
1.14.02.20	INVESTIMENTI PER I PARCHI E LE RISERVE NATURALI	TOTALE Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata	1.388,12 20.139,80	1.328,80 20.139,80	59,32 0,00
1.14.03.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	TOTALE Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza regionale - somme derivanti da fondi a destinazione vincolata	20.139,80 390.283,65	20.139,80 390.283,65	0,00 0,00
1.14.05.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	TOTALE Contributi al Consorzio regionale pesca (somme derivanti da entrate a destinazione vincolata) Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata	390.283,65 5.771,00 2.085,51 2.557,72 161.146,99 171.561,22	390.283,65 5.771,00 2.085,51 2.557,72 161.146,99 171.561,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.14.05.20	INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	Trasferimenti a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata	15.443,43	15.443,43	0,00
	TOTALE		15.443,43	15.443,43	0,00
Totale altre spese vincolate o legate ad entrate a destinazione vincolata			1.933.231,35	1.814.610,68	118.620,67
TOTALE GENERALE			31.868.313,08	25.829.500,20	6.038.812,88

ALLEGATO D

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2015
01.02.01.12	ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	117.537,97
01.03.01.11	COMITATI E COMMISSIONI	25.000,00
01.03.01.12	CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI	8.500,00
01.03.02.10	ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	1.000.000,00
01.03.03.20	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	100.000,00
01.04.02.10	SERVIZI GENERALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO - INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE	450.000,00
01.04.04.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRI INTERVENTI DI FINANZA LOCALE	425.160,49
01.05.01.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	56.551,61
01.05.03.10	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	600.000,00
01.06.01.10	TRASFERIMENTI AD ENTI UNIVERSITARI PER IL FUNZIONAMENTO	440.000,00
01.06.02.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - PARTE CORRENTE	354.000,00
01.07.02.10	ASSEGNAZIONI AD ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	235.000,00
01.07.03.20	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	350.000,00
01.07.04.10	INTERVENTI CORRENTI NEL SETTORE DELLO SPORT	5.000,00
01.07.05.10	INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE	22.000,00
01.08.03.10	ANZIANI - INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE	120.000,00
01.08.03.20	ANZIANI - INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE	550.000,00
01.08.05.10	FAMIGLIE - INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE	100.000,00
01.08.11.10	ALTRI INTERVENTI CORRENTI PER ASSISTENZA SOCIALE FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.880.249,21
01.09.01.10	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, DELLA MOBILITA' SANITARIA E DEL PAY-BACK	6.500.000,00
01.10.01.10	POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	250.000,00
01.10.02.10	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	5.093,58
01.10.02.20	INTERVENTI D'INVESTIMENTO E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	12.590,30
01.10.03.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AZIENDALE IN AGRICOLTURA	236.730,00
01.11.01.10	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000,00
01.11.02.10	PROMOZIONE TURISTICA	297.080,78
01.11.03.20	CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA	2.500.000,00
01.11.08.11	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO	40.000,00

01.11.08.13	ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.799.662,51
01.11.08.20	FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	200.000,00
01.11.08.21	ALTRI INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	100.000,00
01.11.09.11	PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007-13	209.808,24
01.11.09.14	PROGRAMMA INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE)	683.116,24
01.11.09.20	PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013	726.680,56
01.11.09.21	PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013	2.358,70
01.11.09.22	PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013 OGGETTO DI COFINANZIAMENTO FAS	249.580,61
01.11.09.27	PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA 2014/2020	102.000,00
01.12.01.10	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E RELATIVI INTERVENTI	26.337,62
01.13.05.20	PROGETTI E SPERIMENTAZIONI IN AMBITO INFORMATICO E TELEMATICO - PARTE INVESTIMENTO	70.000,00
01.14.02.10	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	59,32
01.14.04.10	INTERVENTI CORRENTI SUL SISTEMA IDRICO	116.816,50
01.14.05.20	INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	31.841,54
01.14.06.21	EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO	74.813,77
01.14.07.10	GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	923,85
01.14.07.20	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	29.696,15
01.15.02.12	ALTRI INTERVENTI CORRENTI NON RIPARTIBILI	2.250.000,00
01.16.01.21	FONDO DI RISERVA PER RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	12.016.172,05
01.17.01.10	CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	37.006.297,90
Totale complessivo		72.426.659,50

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 60;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 753 del 29 maggio 2015);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 3 giugno 2015;
 - Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 2015;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 8 luglio 2015;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 8 luglio 2015, con emendamenti e relazione del Consigliere LA TORRE;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2015 con deliberazione n. 1402/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 3 agosto 2015;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 60;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 753 du 29 mai 2015);
 - présenté au Conseil régional en date du 3 juin 2015;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 5 juin 2015;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 8 juillet 2015;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 8 juillet 2015 - avec amendements et rapport du Conseiller LA TORRE;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 30 juillet 2015 délibération n° 1402/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 3 août 2015;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE

3 agosto 2015, n. 16

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 14 prevede quanto segue:

*“Art. 3
(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi
e adeguamento al bilancio
degli impegni pluriennali di spesa)*

1. *L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2014, è determinato in euro 800.000.000 per i residui attivi ed in euro 900.000.000 per i residui passivi.*
2. *Gli impegni pluriennali di spesa già costituiti sul bilancio della Regione relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 sono rimodulati in relazione alla scadenza delle relative obbligazioni, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di cui all'articolo 1.”.*

Note all'articolo 2:

- ⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“1. Per l'anno 2015 è istituito, nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, un Fondo straordinario regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti.”.

- ⁽³⁾ Vedasi nota 1.

- ⁽⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“4. Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).”.

- ⁽⁵⁾ Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.”.

⁽⁶⁾ I commi 12 e 13 dell'articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedevano quanto segue:

“12. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della l. 183/1987.

13. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 7.835.730, di cui euro 1.000.000 già autorizzati nell'annualità 2014 e euro 3.285.415 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.033.114;

anno 2016 euro 1.114.993;

anno 2017 euro 1.137.308;

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).”.

⁽⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, della l.r. 18/2013, relativamente ai contributi concedibili ai sensi del capo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), rese disponibili nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, sono destinate, anche per l'anno 2015, al finanziamento delle domande di concessione dei contributi per i riordini fondiari di cui all'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007.”.

⁽⁸⁾ L'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“Art. 5
(Patto di stabilità interno)

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità

2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile, è prudenzialmente determinata per lo stesso anno in euro 640.076.000, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012.

3. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno, per l'anno 2014, la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile, già determinata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), in euro 745.000.000 è calcolata al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dalla normativa statale richiamata al comma 1.”.

⁽⁹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Art. 5
(Patto di stabilità interno)

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della l.

228/2012, la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è determinata in via cautelativa per lo stesso anno in euro 745.000.000.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012.
3. Per l'anno 2014, al fine di favorire il perseguimento degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno in termini di obiettivo eurocompatibile, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".

Nota all'articolo 6:

⁽¹⁰⁾ Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

"L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge superstite e ai figli del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo- tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduto nell'espletamento del servizio.

Note all'articolo 7:

⁽¹¹⁾ L'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

*"Art. 6ter
(Avanzo di amministrazione di finanza locale)*

1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione

dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.
4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.
5. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.
6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.".

⁽¹²⁾ Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 d e l 1 - la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

"La compartecipazione alle spese di funzionamento di INV A S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte degli enti interessati è determinata, anche tenuto conto degli oneri derivanti dall'eventuale distacco di personale dipendente, in apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INV A S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL)."

⁽¹³⁾ L'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

"3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.".

⁽¹⁴⁾ L'articolo 15, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevede quanto segue:

[3. Per l'anno 2015, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:]

“c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 128.915.726 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).”

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 prevedeva quanto segue:

“Art. 4
(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore regionale della situazione economica equivalente, pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004).”

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 22, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2015/2017 in euro 243.810.000 per l'anno 2015, in euro 243.310.000 per l'anno 2016 e in euro 242.579.500 per l'anno 2017 ed è ripartita in:

- a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.”

⁽¹⁷⁾ Vedasi nota 16.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 22, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.690.500 per l'anno 2015, in euro 243.190.500 per l'anno 2016 e in euro 242.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).”

⁽¹⁹⁾ L'articolo 30, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 prevede quanto segue:

“1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio costituisce il fondo di riserva. Il fondo di riserva è destinato, previa autorizzazione della Giunta regionale, in via prioritaria ai rinnovi e agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente e convenzionato, ad investimenti in conto capitale o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le condizioni prospettiche di equilibrio della gestione.”

⁽²⁰⁾ I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevedono quanto segue:

“2. Il direttore generale è tenuto ad adottare il piano attuativo locale ed il conseguente bilancio preventivo annuale entro il 30 aprile, in conformità a quanto stabilito dall'accordo di programma.

3. Al fine di cui al comma 2 il direttore generale, entro il 20 marzo, provvede a trasmettere la proposta di piano attuativo locale alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali ed al Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, che esprime il proprio parere, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del piano, alla Giunta regionale ed al direttore generale dell'azienda USL; decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, la Giunta regionale procede comunque ai fini dell'accordo di programma.”

Nota all'articolo 11:

⁽²¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8, n. 5 prevedeva quanto segue:

“3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.”

Nota all'articolo 13:

⁽²²⁾ La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“[3. Le strutture destinate all’esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l’organizzazione dell’azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un’utenza non superiore a:]

...

b) *ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;*”.

Nota all’articolo 14:

⁽²³⁾ L’articolo 23, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“2. *L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2015/2017 in complessivi euro 3.843.278, annualmente così suddivisa:*

anno 2015 euro 1.643.278;

anno 2016 euro 1.100.000;

anno 2017 euro 1.100.000.

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e della formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro; UPB 1.4.2.16 Opere di pubblica utilità - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).”.

Nota all’articolo 15:

⁽²⁴⁾ L’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevede quanto segue:

“[3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2016, la spesa a carico della Regione di euro 45.979.243, così suddivisa:]

...

a) *euro 8.734.114, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;*”.

⁽²⁵⁾ L’articolo 24, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevede quanto segue:

“3. *Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 12.652.643, così suddivisa:*

a) *euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 222.000 già autorizzati nell’annualità 2014 e euro 5.129.364 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:*

anno 2015 euro 2.400.658;

anno 2016 euro 1.350.836;

anno 2017 euro 1.377.870;

b) *euro 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, annualmente così suddivisa:*

anno 2015 euro 0;

anno 2016 euro 0;

anno 2017 euro 3.000.000.

(UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FESR).”.

⁽²⁶⁾ L’articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“9. *Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.674.610 interamente assegnata all’annualità 2013 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).”.*

Vedasi nota 6.

Nota all’articolo 17:

⁽²⁷⁾ Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 prevedeva quanto segue:

“5. *Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 per cento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.”.*

⁽²⁸⁾ Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 prevedeva quanto segue:

“1. *Il tasso d’interesse a carico dei mutuatari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al quaranta per cento del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento in vigore alla data della stipulazione del contratto di mutuo. L’Amministrazione regionale si impegna a modulare l’abbuono di interesse in*

misura tale che l'equivalente sovvenzione in valore attuale non risulti superiore alle percentuali previste dalla normativa comunitaria vigente per analoghe tipologie di intervento.”.

⁽²⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.”.

Nota all'articolo 18:

⁽³⁰⁾ L'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede quanto segue:

“Art. 9.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio” per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio

competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento.

3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

- a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
- b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

Note all'articolo 19:

⁽³¹⁾ Il comma 1, lettera c), dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“[1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:]

...

c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;”.

⁽³²⁾ Il comma 1, lettera d), dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“d)attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.”.

⁽³³⁾ Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“La Giunta è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unité ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati.”.

⁽³⁴⁾ L'alinea del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“La Giunta delibera:”.

⁽³⁵⁾ Il comma 3ter dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“3ter. In sede di prima applicazione, il Comune di Aosta non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento, limitatamente al servizio di segreteria comunale.”.

⁽³⁶⁾ Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Unité coincida con l'ambito della preesistente Comunità montana, l'Unité succede, dalla data di costituzione, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il personale, della Comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.”.

⁽³⁷⁾ Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevedeva quanto segue:

“Entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo.”.

⁽³⁸⁾ L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 prevedeva quanto segue:

“Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti se l'incarico

è conferito ad un dipendente del medesimo Comune appartenente alla qualifica unica dirigenziale.”.

Nota all'articolo 21:

⁽³⁹⁾ Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.”.

Nota all'articolo 22:

⁽⁴⁰⁾ La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 prevedeva quanto segue:

“[2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 33, 34 e 35:]

h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni.”.

Nota all'articolo 25:

⁽⁴¹⁾ L'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 prevede quanto segue:

“2. Le spese relative alle entrate di cui al comma 1, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, non impegnate entro il termine di ciascun esercizio, possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con deliberazione della Giunta regionale. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini dell'equilibrio del bilancio.”.